

**Consiglio Regionale
della Puglia**

5a Commissione Consiliare Permanente
(Assetto ed utilizzazione del Territorio)

Bari, 23.4.1986.

Prot. n. 118/3391 (1985)

Al Sig. Coordinatore
Settore Segreteria
Consiglio regionale
S E D E

Oggetto: L.R "Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre".

(FL. 327/A)

Si invia, per gli adempimenti di competenza la legge regionale in oggetto che la scrivente Commissione ha riesaminato nella seduta del 3.4.86 esprimendo parere favorevole con emendamenti.

Si allega alla presente:

- relazione a firma del presidente Armenise;
- osservazioni del Governo;
- testo della legge con a fronte emendamenti proposti dalla Commissione.

Distinti saluti.

Il funzionario responsabile

(Dott. Ing. Giovanni Mona)





327/A

Commissariato del Governo nella Regione Puglia

Prot. N. 7958/21302

Bari, 9.5.1985

OGGETTO: Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre.-

Al Sig. Presidente del Consiglio
della Regione Puglia
B A R I

e, p. c. : Al Sig. Presidente della Giunta
della Regione Puglia
B A R I

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari Regionali
R O M A
(Rif. tele n. 200/4700/PU.120.1/2 dell'8.5.85)

In relazione alla nota n. 2543 del 9.4.1985, concernente l'oggetto, si riferisce che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali, ha comunicato che il Governo della Repubblica, circa la legge recante disciplina urbanistica per la costruzione delle serre ha rilevato quanto segue: 1) la disposizione dell'art. 6 primo comma, secondo cui per la costruzione delle serre è richiesta la autorizzazione, contrasta con il principio desumibile dall'art. 1 della legge 10/1977 in base al quale l'esecuzione di tale tipologia di opere è subordinata alla concessione edilizia; 2) la disposizione dell'art. 6 secondo comma che fissa in trenta giorni il termine oltre il quale è proponibile ricorso contro il silenzio-rifiuto, contrasta con la normativa statale del settore che prevede il termine più ampio per la formazione del silenzio-rifiuto.

Per tali motivi il Governo ha rinviato la legge al nuovo esame di codesto Consiglio regionale.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
10 MAG 1985		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N.	5319	

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(MASSOCCO)

LEGGI REGIONALE

"DISCIPLINA URBANISTICA PER LA COSTRUZIONE DELLE SERRE"

Osservata dal Governo con comunicazione prot. n. 7958/21302 del 9.5.1985.

Riesaminata dalla Commissione nella seduta del 3.4.1986. Parere favorevole con modifiche.

Relatore: Nicola ARMENISE.

- Relazione;
- Testo l.r. approvata dal Consiglio con a fronte emendamenti proposti.
- Comunicazione Commissario di Governo.

Aprile; 1986.

L.R. "DISCIPLINA URBANISTICA PER LA COSTRUZIONE DELLE SERRE".

RELAZIONE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

con la legge oggi in riesame la Regione ha disciplinato, sotto l'aspetto urbanistico, la costruzione delle serre. Tale disciplina si era resa urgente per l'avanzamento in agricoltura dei nuovi processi produttivi, soprattutto nel campo orto-frutticolo e della moltiplicazione delle piante, che rendono necessaria la realizzazione di ambienti artificiali nei quali condizionare i fattori climatici quali temperatura, areazione, umidità. Tuttavia, in mancanza di apposita disciplina, la serra è ancora sottoposta alla normale disciplina urbanistica delle costruzioni rurali. Con ciò vengono a crearsi non poche difficoltà per i produttori agricoli, dato che, applicando gli indici urbanistici vigenti per le zone agricole, la rilevante cubatura delle serre richiede grandi estensioni fondiariae e quindi in genere la ricomposizione della struttura fondiaria stessa.

Di fronte a tale difficoltà si è reagito da parte degli amministratori comunali con atteggiamenti ed interpretazioni varie, più o meno restrittive, nonchè con un diffuso fenomeno di abusivismo che non può essere tollerato.

Per tali motivi e tenendo fermo il principio che anche le serre, come ogni altra trasformazione del territorio, debba essere assoggettato a valutazioni di ordine urbanistico, fu approvata come si è detto un'apposita disciplina che si articola nei seguenti punti:

Art. 1 - definisce la finalità della legge, che è appunto quella della disciplina della costruzione delle serre.

Art. 2 - definisce le caratteristiche tipologiche delle serre.

Art. 3 - stabilisce che i Comuni definiscono nell'ambito dei propri strumenti urbanistici, relativamente alle zone agricole, le modalità d'insediamento delle serre nonché gli indici edilizi di costruzione e le opere ammesse per lo scarico e l'incanalamento delle acque;

Art. 4 - stabilisce le norme transitorie per la costruzione delle serre in attesa della normativa degli strumenti urbanistici.

Art. 5 - individua le zone ove non è consentita la costruzione delle serre (zone boscate, zone soggette a vincolo paesaggistico, zone non agricole).

Artt.6-7 - procedimentano il rilascio delle autorizzazioni del Sindaco.

Art. 8 - regolarizza le serre ultimate prima dell'entrata
in vigore della presente legge.

Il Governo ha rinviato a nuovo esame la legge ponendo
due questioni:

- 1) la costruzione delle serre rientra nella tipologia delle
trasformazioni che ai sensi dell'art. 1 della legge n. 10/77
vanno subordinate a concessione edilizia e non a semplice
autorizzazione;
- 2) il termine di trenta giorni oltre il quale è proponibile
il ricorso contro il ~~silenzio~~-rifiuto contrasta con il
termine più ampio previsto dalla medesima legge n. 10/77.

La Commissione ha espresso parere favorevole alla ricon-
ferma della legge adeguandola però nei punti osservati dal
Governo; invito pertanto il Consiglio ad approvarla nel testo
modificato e riportato a fronte.

Ritengo in tal modo che renderemo un grande servizio
al ceto agricolo, tanto fondamentale per il nostro sviluppo
economico e civile, tutelando però al tempo stesso il nostro
territorio con il rigore di norme precise ed in una visione
programmata degli insediamenti.

Aprile, 1986.

Nicola Armenise

LEGGE REGIONALE

"DISCIPLINA URBANISTICA PER LA COSTRUZIONE DELLE SERRE"

Art. 1

1. Con la presente legge la Regione Puglia disciplina la costruzione delle serre.

Art. 2

1. Ai fini della presente legge è considerata "serra" ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità, per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante.

2. Le serre di cui al primo comma devono avere struttura portante in ferro e pareti e superfici di copertura in vetro o materiali similari.

Art. 3

1. Nell'adozione, a mente della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, del piano regolatore generale ovvero della variante generale allo stesso, i Comuni possono disciplinare le serre mediante loro previsione nell'ambito delle zone agricole, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi e dei piani agricoli.

2. Per le zone di cui al primo comma devono comunque essere determinati i rapporti massimi di copertura e la disciplina delle opere necessarie per la realizzazione delle serre, per la loro accessibilità, per lo scarico e l'incanalamento sia delle acque meteoriche sia di quelle eventuali derivanti dall'esercizio dell'impianto.

1. I Comuni disciplinano la costruzione delle serre nell'ambito delle previsioni dello strumento urbanistico generale relative alle zone agricole,

Art. 4

1. Fino a quando non venga approvato lo strumento urbanistico che disciplini espressamente la costruzione delle serre, queste possono essere realizzate con le modalità di cui al precedente art. 2 purchè:

- 1 - la superficie coperta non superi il 75% dell'area disponibile ove questa non sia inferiore a mq 4.000;
- 2 - l'altezza, misurata al colmo delle coperture, non superi i metri 6;
- 3 - le distanze minime da fabbricati adibiti a civile abitazione non siano inferiori a metri 6;
- 4 - le distanze dalle strade non siano inferiori a quelle previste dalle norme statali, regionali o comunali vigenti;
- 5 - i muri di sostegno e di contenimento non superino la altezza di metri 3;
- 6 - sia prevista nel progetto la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio dell'impianto.

2. Le superfici utilizzate dalle serre possono essere computate ai fini della volumetria assentibile soltanto per fabbricati funzionalmente connessi alla conduzione agraria del fondo, ivi comprese le abitazioni rurali.

Art. 5

1. Non è, comunque, consentita la costruzione di serre:

- a - nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale;

.. lo strumento urbanistico non disciplina ...

.. le caratteristiche tecniche ...

.. minime delle serre ..

- b - nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del D.M. 21 novembre 1984;
- c - in tutte le zone non tipizzate agricole negli strumenti urbanistici generali.

Art. 6

1. Chiunque intende procedere alla costruzione delle serre, purchè in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale di cui all'art. 9, lett. a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, deve chiedere al Sindaco apposita autorizzazione da rilasciarsi sentito il parere della Commissione Edilizia.

(soppresso)

2. Le determinazioni del Sindaco devono essere notificate all'interessato non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda; scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio rifiuto.

(soppresso)

3. La domanda dovrà essere corredata da certificato catastale, da una planimetria indicante la localizzazione e la dimensione delle opere in progetto, da un certificato attestante la qualifica di imprenditore agricolo principale, nonchè del parere sulla idoneità dell'intervento ai fini dello sviluppo agricolo della zona da parte dell'Assessorato regionale all'agricoltura - Ispettorato competente.

1. Chiunque intend^e procedere alla costruzione di serre, deve rivolgere al Sindaco apposita domanda corredata da certificato catastale, da una planimetria indicante la localizzazione e la dimensione delle opere in progetto,

... rilasciato dall'Assessorato ...

4. Il rilascio dell'autorizzazione è connesso alla specifica destinazione d'uso agricolo dei manufatti e pertanto gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione.

... della concessione ...

5. Non è soggetta ad autorizzazione la mera sostituzione degli elementi costituenti le serre.

(Testo approvato dal Consiglio)

Art. 7

1. La costruzione delle serre effettuata con osservanza delle disposizioni della presente legge non è soggetta ai limiti ed ai divieti di cui all'art. 41 quinquies, terzo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

Art. 8

1. Ai fini della regolarizzazione delle serre ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta la concessione edilizia al Sindaco, il quale la rilascia nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge.

2. La sostituzione degli elementi costituenti le serre non è soggetta ad autorizzazione del Sindaco.

(Testo riproposto dalla Commissione)

9.

7.

.. ai sensi della normativa vigente...

(soppresso)